

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1505-A)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE NERI)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1981

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Rivalutazione dei supplementi di congrua per il clero

d'iniziativa dei senatori DE GIUSEPPE, MANCINO, ROSSI, PACINI, FALLUCCHI, FRACASSI, BEVILACQUA, FERRARA Nicola, CODAZZI, JERVOLINO RUSSO, FIMOGNARI, LAI, COLELLA, DELLA PORTA, COCO, SANTALCO, LAPENTA, DERIU, SCARDACCIONE, VITALONE, ROSI, BAUSI, AMADEO, BISAGLIA, CACCHIOLI, CERAMI, RICCI, MANENTE COMUNALE, COLOMBO Vittorino (V.), COLOMBO Ambrogio, BOGGIO, BOMBARDIERI, BOMPIANI, BUSSETI, D'AGOSTINI, DEL NERO, FERRARI-AGGRADI, RIGGIO, de' COCCI, PAVAN, GRAZIOLI, SPEZIA, VITALE Antonio, TRIGLIA, ROMEI, TANGA, FORNI, MIROGLIO, BEORCHIA, SALERNO, BERLANDA, VINCELLI, VERNASCHI, VALIANTE, SAPORITO, GIUST, VETTORI e SCHIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Per ben comprendere il significato del presente provvedimento di legge, che tuttavia ha carattere provvisorio, occorre sottolineare due presupposti che ne rappresentano la ragione essenziale:

a) il supplemento di congrua è stato originariamente concesso per consentire al clero avente cura di anime di vivere convenientemente secondo il suo stato;

b) lo Stato italiano, con l'articolo 30 del Concordato, ha assunto l'obbligo di continuare a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici « con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalla legge attualmente in vigore ».

Ciò posto, occorre ricordare che lo Stato, per adempiere compiutamente all'impegno che si era assunto « di consentire al clero di vivere convenientemente secondo il suo stato » e allo scopo di evitare le progressive erosioni degli assegni supplementari di congrua conseguite alla svalutazione monetaria, provvede in varie circostanze a migliorare il trattamento economico dei parroci, istituito con l'articolo 28, n. 4), della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e ciò anche prima che l'impegno stesso diventasse più cogente per effetto del citato articolo 30 del Concordato.

Attualmente la misura dell'assegno del supplemento di congrua è regolata dalla legge 26 luglio 1974, n. 343, che, ad esempio, per i parroci ne fissa il limite alla modestissima cifra di lire 735.000 annue.

Invero, sia per la consapevolezza della modestia dei precitati limiti del « supplemento », sia per evitare che sul clero congruato ricadesse il danno della svalutazione della moneta, nonché « per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua », con l'articolo 45 della predetta legge si istituì una indennità integrativa speciale, analoga a quella corrisposta al personale dipenden-

te dello Stato, ammontante oggigiorno a lire 4.577.604 annue.

La legge n. 343 precitata, peraltro stabilisce anche che a partire dal 1° gennaio 1982 (il termine è già stato procrastinato due volte) si proceda alla revisione decennale del supplemento di congrua; cosicchè, se i limiti di congrua non sono quelli integrati dalla indennità integrativa speciale, con detta revisione si avrà la quasi totale eliminazione degli assegni attualmente corrisposti in quanto gran parte delle erogazioni in atto si ricollegano a situazioni di reddito espresse in valori monetari molto bassi, ancorati ad epoca remota.

È chiaro infatti che la « situazione economica patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficiario alla data del 1° gennaio 1982 » consentirà a pochissimi enti congruati di presentare rendite nette inferiori a lire 735.000.

Il legislatore del 1974 non mirava certo a perseguire un risultato tanto iniquo e perverso.

Basti considerare, come è stato autorevolmente rilevato, che la revisione periodica generale è stata introdotta allo scopo di eliminare una disparità di trattamento tra la Amministrazione del fondo del culto e il clero congruato, che scaturiva dal vecchio testo dell'articolo 78 in base al quale la revisione generale delle liquidazioni sugli assegni supplementari poteva essere richiesta soltanto dall'Amministrazione dello Stato e limitatamente all'ipotesi di aumento nelle consistenze del reddito beneficiario annuale. Nulla era previsto per le diminuzioni di reddito. All'investito non era consentito chiedere la revisione generale, neppure quando vi era una variazione in perdita. Ebbene, con la revisione generale periodica introdotta dalla legge n. 343 il legislatore ha voluto riequilibrare la condizione delle parti (amministrazione e investito), disponendo appunto che ogni 10 anni si riveda l'attivo e il passivo con conseguenti ripercussioni po-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sitive o negative nella liquidazione degli assegni supplementari in rapporto all'effettiva situazione economico-patrimoniale dei singoli benefici.

Comunque, proprio allo scopo di evitare conseguenze più che ingiuste, inique, il senatore De Giuseppe ed altri senatori hanno presentato il disegno di legge n. 1505.

Il testo dei proponenti ha suscitato alcune perplessità nella Commissione che, tenendo presenti le osservazioni su di esso formulate dal Ministero dell'interno (anche in relazione al parere del Consiglio di Stato n. 281 del 5 dicembre 1980), ha quindi ritenuto (a maggioranza) di aderire alla formulazione proposta dal Governo consistente in un articolo unico sostitutivo dei due articoli del disegno di legge.

In particolare la 1<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto di sopprimere l'originario articolo 1 perchè in esso non è distinguibile la fattispecie del « supplemento di congrua » da quella dell'« assegno per onorario » da corrispondere agli « economi spirituali », nonchè per le notevoli perplessità che l'articolo stesso originerebbe in ordine ai poteri di delega da conferire al Ministro dell'interno circa la durata della stessa e i criteri relativi alla modifica dei supplementi di congrua.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che nel merito è riproposto nell'articolo unico accolto, la 1<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto di accettare la formulazione presentata dal Governo, in primo luogo per tenere conto delle valutazioni fatte dal Consiglio di Stato con il precitato parere, in cui si afferma la particolare natura « dell'indennità integrativa speciale che deve considerarsi un assegno

accessorio del supplemento di congrua » e, secondariamente, perchè la formulazione governativa non compromette tutti i rapporti in atto e, in attesa dell'approvazione delle modifiche al Concordato, la sua efficacia viene limitata al periodo della prima revisione generale.

Va ancora considerato che la presente proposta non solo non comporta oneri per il bilancio dello Stato, ma consentirà sin dalla prima applicazione una diminuzione delle spese in atto sostenute per il trattamento economico del clero.

A tal proposito, la 1<sup>a</sup> Commissione, nell'auspicare unanimemente un provvedimento legislativo che disciplini in modo definitivo l'intera materia e nel sollecitare il Governo perchè si doti di tutti gli strumenti per provvedere al più presto alla revisione generale degli assegni di congrua, ha raccomandato al rappresentante del Governo di promuovere lo studio e l'applicazione di un apposito provvedimento che, avute presenti l'insufficienza degli « assegni per onorari » attribuiti agli economi spirituali (oggi erogati nell'irrisoria cifra di lire 220.000 annue), nonchè le economie che si realizzano per le vacanze nella titolarità dei benefici ecclesiastici e per effetto della revisione, consenta un giusto aumento dell'« assegno per onorario » stesso, la cui misura dovrebbe essere fin d'ora raddoppiata al fine di sopperire almeno alle spese vive che l'incarico comporta.

Per i motivi sopra esposti la 1<sup>a</sup> Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento nel testo proposto.

NERI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEI PROPONENTI

**Rivalutazione dei supplementi  
di congrua al clero****Art. 1.**

Nel conferimento allo stesso titolare di più benefici il Ministro dell'interno è autorizzato a modificare l'importo dei supplementi di congrua in primo luogo per i titolari dell'economia spirituale.

**Art. 2.**

Nella valutazione ai fini della revisione dei redditi beneficiari, l'indennità integrativa speciale per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua è accorpata all'importo dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto, fermo restando che l'indennità stessa è considerata un distinto emolumento integrativo non percepibile ad altro titolo.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero**

**Soppresso.**

*Articolo unico.*

Nei casi in cui la revisione delle liquidazioni degli assegni di congrua, effettuata a norma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, come modificato dalla legge 6 marzo 1980, n. 58, accerti che il reddito netto del beneficiario, pur eccedendo i limiti previsti dalla citata legge n. 343, risulta comunque inferiore all'importo complessivo degli emolumenti spettanti al beneficiario, alla data del 1° gennaio 1982, per supplemento di congrua e per l'indennità integrativa speciale, gli effetti della revisione stessa restano temporaneamente sospesi e si provvederà a corrispondere al titolare, a titolo di indennità integrativa speciale, un assegno pari alla differenza tra detto importo complessivo ed il reddito beneficiario accertato in sede di revisione.

La concessione di tale assegno ha carattere provvisorio, in attesa che, con apposito provvedimento legislativo, da emanarsi entro il termine di scadenza della prima revisione generale di cui alla stessa legge n. 343 del 1974, come modificato dalla legge 6 marzo 1980, n. 58, la materia delle congrue venga definitivamente disciplinata.